

Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC

il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che "adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per l'evolversi della situazione epidemiologica";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1" ed l'articolo 3, comma 2, che così dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

Dato atto che le citate disposizioni comportano l'obbligo, per tutti i Cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

Ritenuto di adottare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

ORDINA

- 1.** in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- 2.** al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- 3.** a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
- 4.** a tutti i Cittadini della Regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
- 5.** la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell'11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste- Palmanova, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/03/2020
Nome	295605.PDF
Impronta	C16F6CDBF0BE0EF49DC7B05C00BCB94559C4928B98AA56FE1F92D36E398DA65C
Dimensione (Byte)	140,069

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2020-6622-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	20/03/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	IOP (interoperabilita')
Casella trasmissione	protezione.civile@certregione.fvg.it
Data spedizione	19/03/2020 18:51:33

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MASSIMILIANO FEDRIGA
Codice Fiscale	TINIT-FDRMSM80L02L781U
Codice Identificativo	201814772066
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	75 4C 17 72 40 D7 3D ED D8 EE 9D D0 9B 04 C3 07 A0 28 09 2A 2C 24 1A 35 67 6F 83 F5 B3 0F F3 73 F5 52 40 93 4F 84 F6 C7 26 42 80 18 2D 81 53 27 FB 38 34 C2 2F 1C F6 5D E6 04 B3 7D F2 5E A5 06 09 02 CE 8D 92 E9 12 DF E6 8B 1F 9C 3F F7 7C 5D 6D 0D 0F 95 2C B8 1C 88 27 D9 21 8C 19 38 18 70 C1 52 DE 49 DB 58 7A F5 89 14 CF F8 27 19 FC 41 D4 7E 58 D9 A5 3B 05 37 E5 E5 C5 90 85 BE 19 89 5D 69 F6 78 74 6C C8 60 6A FF D8 8D CF D8 45 9B BA C9 F0 32 4C 54 D5 07 3F 2B A4 09 D0 2E B2 F7 82 5B 38 0F 1F A5 26 8E 3F BA B4 1F 21 44 5F ED EB 29 E1 51 45 93 78 D0 BD 6C A4 EE F1 E4 7E 2F FE E0 CE DC 25 16 BC A6 CD 2C 6E 0A BC DA 5C 36 7D F8 E7 A5 54 AC E6 00 AA 77 E8 0E B3 42 37 11 EA 15 39 58 68 16 C1 50 19 2B C7 3E AD 44 65 46 37 E3 49 B8 75 A5 55 42 D5 D3 F3 CB F9 FE 36 AC
Data e ora della Firma	19/03/2020 18:01:44 GMT
Validità del certificato	Dal 03/05/2018 09:20:29 GMT al 03/05/2021 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	